

AS 1994
Subemendamento
Emendamento 1.1000

CONZATTI, COMINCINI

Alla lettera l), capoverso «Art. 13-ter», dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

<<4-bis. In caso di isolamento obbligatorio dovuto a contagio da virus Covid-19, di quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente risultante da idonea certificazione, che interessi professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103 durante il periodo di emergenza, i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, previdenziali e assistenziali, nonché quelli per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali, amministrativi, contabili e tributari, ivi compresi i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546, che scadono nei trenta giorni successivi all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente, sono differiti di trenta giorni.

4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai termini a carico dei professionisti ivi indicati per conto dei loro clienti, per effetto di mandato rilasciato in data anteriore all'inizio dell'isolamento obbligatorio, della quarantena precauzionale o altra misura ad effetto equivalente. Il mandato deve essere stato conferito al professionista o alla società di servizi di cui quest'ultimo sia unico socio avente il requisito di iscrizione di cui al comma 4-bis.

4-quater. Se le misure di cui al comma 4-bis sono iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il differimento dei termini decorre da quest'ultima data.>>

1. 1000/279